

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 settembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). (18R00135) ... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 febbraio 2018, n. 5.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (18R00151)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2018, n. 6.

Modifica al regolamento sugli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia. (18R00152) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2018, n. 7.

Modifiche al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale. (18R00153)..... Pag. 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 4.

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti. (18R00156) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 5.

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale. (18R00157).... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 6.

Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari. (18R00158)..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2018, n. 7.


Crescere in Friuli-Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti. (18R00159)..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2018, n. 8.

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa. (18R00163).... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2018, n. 024/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigianato, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (18R00172) ... Pag. 29



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2018, n. 039/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'articolo 69 della medesima legge regionale. (18R00173). Pag. 32

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 8.

Disposizioni in materia di comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994. (18R00139) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 9.

Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali per l'anno 2018. Modifiche alla l.r. 76/2016. (18R00227) Pag. 38

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 10.

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011. (18R00228) Pag. 39



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU7S3 del 15 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) è sostituita dalla seguente:

«*c*) il miglioramento dell'ambiente attuato conservando gli equilibri ecologici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della rete Natura 2000 e agli altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), e attraverso la tutela delle specie, con particolare riferimento alle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;».

2. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2000, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del paesaggio notturno per conservare la percezione dei luoghi all'interno e all'esterno dei centri abitati.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Per piano dell'illuminazione si intende il piano che disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Si intendono di modesta entità gli impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza o gruppi di sorgenti tipo led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lumen (lm) per singolo apparecchio, nonché con flusso emesso verso l'alto per singolo apparecchio non superiore a 450 lm e per l'intero impianto, non superiore a 2250 lm.».

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Si intende per *retrofitting* a led in impianti esistenti l'attività di sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con nuove sorgenti led ed eventuali relative unità di alimentazione e altre parti elettriche, mantenendo la struttura dell'apparecchio medesimo e senza comprometterne la conformità normativa. Non sono considerate attività di *retrofitting*: la semplice sostituzione delle lampade a scarica esauste o rotte con altre del medesimo tipo, la sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con prodotti non conformi alle normative di settore, quali la sostituzione con *kit led* con grado di isolamento minimo inadeguato o se l'involucro dell'apparecchio di illuminazione che ospita il *kit led* può compromettere la normale temperatura di esercizio certificata per il kit medesimo.».


Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2000

1. L'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Norme tecniche e divieti*). — 1. I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il *retrofitting* a led degli stessi, sono individuati nell'allegato A.

2. Gli impianti di cui al comma 1, salvo le disposizioni di cui all'art. 7 e di cui all'allegato A punto 2, lettera *c*), sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore. Al termine dell'installazione la ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità al progetto e alle disposizioni della presente legge, fermi restando gli adempimenti, ove applicabili, del decreto del Ministro



dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).».

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4, della legge regionale n. 31/2000 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), esercita il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte delle province, della Città metropolitana di Torino, dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali e provvede a diffondere i principi dettati dalla presente legge.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2000

1. L'art. 6 della legge regionale n. 31/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Competenze dei comuni*). — 1. I comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti.

2. Nell'esame delle pratiche edilizie relative ad interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché di ristrutturazione, ivi comprese la modifica o l'estensione di impianti esistenti, gli organi tecnici comunali verificano la conformità alla normativa vigente degli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento, nonché al piano dell'illuminazione di cui al comma 1, se approvato. I capitolati d'appalto relativi all'illuminazione pubblica sono redatti conformemente alla normativa vigente.

3. I comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-bis alla legge regionale n. 31/2000

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 31/2000 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (*Ruolo dell'ARPA*). — 1. L'ARPA, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte «ARPA»), svolge attività di supporto nell'applicazione della presente legge.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 31/2000

1. L'art. 7 della legge regionale n. 31/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Deroghe*). — 1. Non sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, le seguenti installazioni:

a) la sostituzione o il *retrofitting* a led di un massimo di cinque apparecchi, per i quali sono comunque impiegati dispositivi che garantiscono le disposizioni di cui all'allegato A, punto 1, lettera *a*);

b) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

c) sorgenti di luce non a funzionamento continuo se sono spente entro le ore 20,00;

d) gli impianti d'illuminazione dotati di sensori di movimento se l'accensione non risulta superiore a cinque minuti e gli apparecchi sono comunque schermati verso l'alto;

e) gli impianti di uso saltuario e eccezionale e le apparecchiature mobili, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o interventi di emergenza;

f) impianti di segnalazione stradale, navale o aerea, o impianti provvisori utilizzati per feste ed iniziative locali.».

Art. 8.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 è sostituita dalla seguente:


«*b*) aree naturali protette, aree della rete Natura 2000 e altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009, eventuali altre aree e siti sensibili importanti per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento, l'alimentazione e gli spostamenti di specie di particolare interesse conservazionistico;».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 è inserita la seguente:

«*b-bis*) le oasi di protezione della fauna di cui all'art. 10, comma 8, lettera *a*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);».

3. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) elementi paesaggistici oggetto di vincolo o riconosciuti di valore paesaggistico nel Piano paesaggistico regionale.».



Art. 9.

*Inserimento dell'art. 8-bis
alla legge regionale n. 31/2000*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Obblighi di comunicazione relativi alla illuminazione pubblica*). — 1. I comuni forniscono alla regione i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione, e li aggiornano con cadenza almeno biennale entro il 30 aprile.

Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale n. 31/2000*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 31/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Divieti e sanzioni*). — 1. È vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.

2. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché, qualora individuati nella pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica, delle aree e dei siti naturali o artificiali utilizzati, a scopo di rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e rotte di spostamento, dalle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE.

3. Coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o che utilizzano impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

4. Se l'abuso avviene all'interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all'art. 8, la sanzione è raddoppiata.

5. Nei casi di utilizzo di impianti, apparecchi o sorgenti luminose in modo difforme rispetto alle modalità e ai criteri definiti dalla presente legge è prevista la sanzione amministrativa da euro 90,00 a euro 150,00.

6. I comuni ed in generale gli enti pubblici che non realizzano impianti conformemente ai criteri tecnici ed all'allegato A, non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla regione in campo ambientale ed energetico sino alla messa a norma dei medesimi.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, il comune competente per territorio ove si verifica la violazione provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti o lo smantellamento totale o parziale degli stessi.

8. I comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, con l'incontro delle sanzioni intervengono per:

- a) potenziare il servizio di controllo;

b) finanziare iniziative volte alla diffusione delle finalità della presente legge».

Art. 11.

*Inserimento dell'art. 10-bis
alla legge regionale n. 31/2000*

1. Dopo l'art. 10 è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (*Delegificazione*). — 1. Le modifiche all'allegato A sono apportate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.».

Art. 12.

*Inserimento dell'allegato A
alla legge regionale n. 31/2000*

1. Alla legge regionale n. 31/2000 è inserito l'allegato A, previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 e contenuto nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 5 della legge regionale n. 31/2000;
- b) la legge regionale 23 marzo 2004, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 «Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche»);
- c) la lettera n) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»);
- d) il punto 1) della voce «ENERGIA» dell'allegato A) della legge regionale n. 23/2015.

Art. 14.

Norma transitoria

1. La legge non si applica agli impianti autorizzati, ma non ancora realizzati, e a quelli in corso di realizzazione.


Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 febbraio 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00135

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 febbraio 2018, n. 5.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 22 febbraio 2018*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 129;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1 del decreto.

Art. 2.

Segreteria generale

1. Nell'allegato 1 del decreto, dall'elenco di competenze ascritte all'Ufficio affari di gabinetto, l'ottava lineetta (Fondo speciale per il volontariato) e la quindicesima (pubbliche relazioni) sono soppresse, mentre l'undicesima (cooperazione allo sviluppo e relazioni estere) è sostituita come segue:

«- relazioni estere».

2. Nell'allegato 1 del decreto, dall'elenco di competenze ascritte all'Ufficio affari istituzionali, la quarta lineetta (supporto alla conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome) è soppresa.

3. All'interno della Segreteria generale l'Ufficio legislativo di cui alla lettera e) dell'allegato 1 del decreto esercita le seguenti competenze:

«- analisi e monitoraggio della legislazione italiana e dell'Unione europea;

- predisposizione della legge europea provinciale;

- verifica della legislazione statale in ordine alle materie rientranti nelle competenze legislative della Provincia;

- coordinamento dei rapporti con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

- supporto tecnico alla predisposizione di norme di attuazione;

- supporto tecnico ai rapporti con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- supporto tecnico per le leggi provinciali;

- collaborazione con l'Ufficio affari legislativi e legali del Consiglio provinciale».

Art. 3.

Dipartimento economia, innovazione e Europa 1.

Nell'allegato 1 del decreto l'Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni presso il Dipartimento economia, innovazione e Europa è incorporato quale punto 34.3. nella Ripartizione innovazione, ricerca e Università e di conseguenza stralciato dal Dipartimento economia, innovazione e Europa.

2. All'interno della Ripartizione economia l'Ufficio artigianato e aree produttive di cui al punto 35.1. dell'allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze:

«35.1. Ufficio artigianato, industria e localizzazione economica:

- ordinamento dell'artigianato: attività artigiane, profili professionali, aspetti giuridici;

- ruolo degli artigiani qualificati, emblemi per imprese di maestro artigiano;

- riconoscimento di qualifiche professionali di cittadini dell'Unione europea che intendono esercitare un'attività artigiana o commerciale regolamentata in Alto Adige;

- ordinamento dell'industria;

- incentivazioni a favore delle imprese artigiane e industriali;

- incentivazione dello sviluppo economico e della produttività nei settori artigianato e industria;

- misure a sostegno dei comprensori sciistici;


- acquisto, costruzione, utilizzo e gestione di immobili in zone produttive di interesse provinciale;

- insediamento di imprese su aree di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano;

- incentivazioni/finanziamenti per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree produttive;

- miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione».

3. All'interno della Ripartizione innovazione, ricerca e università l'ufficio innovazione, ricerca e sviluppo di cui al punto 34.1. dell'allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze:



«34.1. Ufficio Innovazione e tecnologia:

- creazione di linee guida di programmazione per il sostegno dell'innovazione e delle azioni di ricerca e sviluppo nelle imprese;
- sostegno allo sviluppo economico, alla produttività e all'innovazione attraverso progetti specifici;
- aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo;
- sostegno all'innovazione dei processi aziendali e dell'organizzazione;
- sostegno per studi di fattibilità e per i diritti di proprietà industriale;
- sostegno alle imprese per attività di consulenza, formazione e trasferimento di conoscenze nonché per servizi di consulenza;
- sostegno di start-up e di giovani imprese innovative;
- creazione e ampliamento di cluster di innovazione;
- sostegno a istituti, associazioni di categoria e organizzazioni non profit attivi nel campo economico;
- sostegno a cooperative di garanzia e ad imprese per l'accesso al credito».

4. All'interno della Ripartizione innovazione, ricerca e università dopo il punto 34.1. dell'allegato 1 del decreto sono aggiunti i seguenti punti 34.2. e 34.3.:

«34.2. Ufficio Ricerca scientifica:

- elaborazione di programmi e pianificazione strategica per il settore scientifico e della ricerca in Alto Adige;
- sostegno alla ricerca scientifica e alle infrastrutture di ricerca;
- sostegno a progetti di ricerca scientifica di base e applicata;
- finanziamenti di base per l'Università e per enti di ricerca ed elaborazione delle relative convenzioni programmatiche;
- monitoraggio e valutazione della ricerca e delle prestazioni;
- accordi di collaborazione con enti nazionali ed esteri nell'ambito del sostegno alla ricerca scientifica;
- sostegno alla ricerca in ambito Euregio;
- misure per la crescita e la visibilità della ricerca nonché per il rafforzamento della cultura scientifica;

34.3. Ufficio Infrastrutture e telecomunicazioni:

- vigilanza sulla Radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano (RAS);
- realizzazione delle dorsali e dell'ultimo miglio della rete in fibra ottica provinciale;
- realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche;
- realizzazione di hot spot e coperture wireless con tecnologia satellitare;
- manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale;
- consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d'accesso comunali;

- risanamento e bonifiche ambientali;
- costruzione e ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;
- infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale.».

Art. 4.

*Dipartimento cultura italiana,
edilizia abitativa, edilizia e patrimonio*

1. Nell'allegato 1 del decreto, all'elenco di competenze ascritte all'Ufficio sviluppo della cooperazione, dopo la prima lineetta (vigilanza sulle cooperative), sono aggiunte le seguenti competenze:

- «tutte le competenze riservate dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, all'autorità di vigilanza ovvero alla struttura amministrativa della Provincia;
- procedure concorsuali e funzioni di vigilanza sulle imprese sociali previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Art. 5.

Direzione istruzione e formazione tedesca

1. Il Dipartimento istruzione e formazione tedesca dell'allegato 1 del decreto assume ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la denominazione «Direzione istruzione e formazione tedesca».

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, e di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento, si applicano con effetto dal 1° gennaio 2019. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del testo previgente.

Art. 7.


Abrogazione

1. Nell'allegato 1 del decreto è soppresso il punto 35.2.
2. La lettera C) dell'allegato 2 del decreto del Presidente della provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 febbraio 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

18R00151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2018, n. 6.

Modifica al regolamento sugli standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 1° marzo 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 16 febbraio 2018, n. 142;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 del decreto del presidente della provincia 21 novembre 2017, n. 42, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Ai fini dell'art. 29, comma 2, il requisito di cui all'art. 15 non trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 per le nuove microstrutture per la prima infanzia con inizio attività dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2018

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

18R00152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2018, n. 7.

Modifiche al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 1° marzo 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 16 febbraio 2018, n. 151;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.


1. Dopo l'art. 4 del decreto del presidente della provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis (*Composizione del nucleo familiare*). —
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, il nucleo familiare è composto da:

- a) il/la richiedente;
- b) il/la coniuge non legalmente ed effettivamente separato/separata;
- c) la persona con la quale il/la richiedente è unito/unita civilmente oppure intrattiene un rapporto coniugale di fatto, di seguito denominata «convivente»;
- d) i figli minorenni del/della richiedente, del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente o del/della convivente o i minori affidati a tempo pieno al/alla richiedente, individuati con riferimento a quanto previsto dell'art. 2, comma 20, del decreto del presidente della regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, conviventi con il/la richiedente e risultanti dallo stato di famiglia dello stesso/della stessa;
- e) i soggetti non autosufficienti a cui il/la richiedente presta assistenza, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del decreto del presidente della regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), i coniugi sono considerati separati:

- a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;



b) in caso di separazione consensuale, quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile;

c) in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della provincia 16 maggio 2017, n. 18, è così sostituito:

«2. Il limite di cui al comma 1, lettera a), e il limite di tre ettari di frutteto o vigneto di cui al comma 1, lettera b), sono riferiti alla data del 1° novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il limite di 40 unità di bestiame adulto di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in base alla media dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.».

Art. 3.

Abrogazione

1. L'art. 14 del decreto del presidente della provincia 16 maggio 2017, n. 18, è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2018

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

18R00153

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 4.

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 14 del 14 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità


1. La presente legge reca le prime disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e altre norme urgenti.

Art. 2.

Forme di collaborazione

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nel territorio del Comune di Sappada/Plodn, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove forme di collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e i competenti organi statali, per coordinare l'attività necessaria a garantire la piena realizzazione del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale.

2. Le forme di collaborazione di cui al comma 1 possono riguardare anche enti, aziende e società facenti capo alle rispettive amministrazioni interessate.



Art. 3.

Prime misure per l'aggregazione

1. Il processo di aggregazione si attua con l'adeguamento della normativa vigente nel territorio del Comune di Sappada/Plodn alla legislazione e all'ordinamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi termini diversi previsti da disposizioni di settore stabiliti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può adottare misure per:

a) regolare l'efficacia di autorizzazioni, licenze, abilitazioni e altri atti di assenso comunque denominati;

b) adeguare gli strumenti di pianificazione e programmazione alla legislazione e ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;

c) garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;

d) garantire la continuità della realizzazione di opere e interventi pubblici o di interesse pubblico.

3. Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione, gli interventi sono individuati, graduandone le priorità, con particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Fermo restando quanto previsto nella presente legge, in tutti i casi in cui norme di legge e atti di natura regolamentare e programmatica della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevedono la zonizzazione del territorio regionale, il Comune di Sappada/Plodn è provvisoriamente aggregato, fino al loro adeguamento alla legge 182/2017, all'ambito comprendente il Comune di Forni Avoltri.

5. Qualora per l'accesso a prestazioni, servizi, contributi, sovvenzioni, provvidenze o altri benefici comunque denominati sia previsto, quale requisito, un periodo minimo di residenza nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai fini del computo del periodo medesimo si tiene conto della residenza nel Comune di Sappada/Plodn.

6. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assicura anche mediante appositi strumenti informatici la messa a disposizione di costanti informazioni ai cittadini, alle imprese e agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO LOCALE

Art. 4.

Integrazione del Comune di Sappada/Plodn nell'ordinamento locale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua entro il 31 dicembre 2018 il proprio statuto e i propri regolamenti all'ordinamento locale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Comune di Sappada/Plodn e il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero del Piave dell'Alta Valcellina attuano l'integrazione del Comune nel Consorzio e regolano i rapporti finanziari con il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno entro il 30 giugno 2018.

Art. 5.

Modifica dell'Allegato C bis della legge regionale 26/2014 e norme transitorie connesse all'inserimento del Comune di Sappada/Plodn nell'area territoriale adeguata della Carnia.

1. All'Allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata della Carnia dopo la parola «Rigolato,» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,».

2. Lo statuto dell'Unione della Carnia, modificato in conformità alla nuova compagine associativa ricomprendente il Comune di Sappada/Plodn, è approvato a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'assemblea dell'Unione. La deliberazione dell'assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei comuni partecipanti.


3. Il Comune di Sappada/Plodn e l'Unione della Carnia attuano entro il 31 dicembre 2018 l'integrazione del comune nell'Unione secondo il cronoprogramma concordato tra le amministrazioni e comunicato alla regione entro il 31 marzo 2018.

4. Il cronoprogramma di cui al comma 3 prevede:

a) le modalità e i tempi per l'integrazione del comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'art. 23 della legge regionale 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata della Carnia;

b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;

c) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.



5. Per il Comune di Sappada/Plodn la decorrenza dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 è differita alle date previste dal cronoprogramma di cui al comma 3.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 6.

Disposizioni in materia elettorale

1. Ai fini della elezione del Consiglio regionale, il Comune di Sappada/Plodn è aggregato alla circoscrizione elettorale di Tolmezzo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia).

2. A decorrere dal primo rinnovo degli organi del Comune di Sappada/Plodn, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri determinato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifica della legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali). A decorrere dalla medesima scadenza, il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore a un quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 7.

Applicazione al Comune di Sappada/Plodn delle norme regionali in materia di finanza locale

1. Le norme regionali in materia di finanza locale si applicano al Comune di Sappada/Plodn dal 1° gennaio 2018, salvo diversa previsione della legge regionale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) l'art. 21 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019;

b) per l'anno 2018 non si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale per ritardato invio di documenti o di dati relativi alla finanza locale;

c) la disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali, prevista dal titolo III, capo II, della legge regionale 18/2015, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 8.

Trasferimenti regionali al Comune di Sappada/Plodn

1. Al Comune di Sappada/Plodn sono assegnati, a titolo di fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, 532.833,41 euro per l'anno 2018. L'assegnazione è suddivisa in 292.067,84 euro quale quota ordinaria e in 240.765,57 euro quale quota di perequazione.

2. Per le finalità previste dal comma 1 il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è integrato di 532.833,41 euro per l'anno 2018 di cui 292.067,84 euro a integrazione della quota ordinaria di cui all'art. 10, comma 5, lettera b), della legge regionale 45/2017 e 240.765,57 euro a integrazione della quota di perequazione di cui all'art. 10, comma 5, lettera c), della legge regionale 45/2017.

3. Per gli anni 2019 e 2020 il Comune di Sappada/Plodn partecipa al riparto del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 10, commi 4 e 5, della legge regionale 45/2017. La quota di cui all'art. 10, comma 5, lettera b), della legge regionale 45/2017, è assegnata in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018. La quota di cui all'art. 10, comma 5, lettera c), è assegnata in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

4. Per le finalità previste dal comma 3:


a) il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale 45/2017 è integrato di 1.062.772,06 euro per il biennio 2019-2020, di cui 532.109,72 euro per l'anno 2019 e 530.662,34 euro per l'anno 2020;

b) la quota ordinaria di cui all'art. 10, comma 5, lettera b), della legge regionale 45/2017 è integrata di 388.628,47 euro per il biennio 2019-2020, di cui 243.191,04 euro per l'anno 2019 e 145.437,43 euro per l'anno 2020;

c) la quota di perequazione di cui all'art. 10, comma 5, lettera c), della legge regionale 45/2017 è integrata di 674.143,59 euro per il biennio 2019-2020, di cui 288.918,68 euro per l'anno 2019 e 385.224,91 euro per l'anno 2020.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a integrazione delle risorse stanziati dall'art. 10, commi 98 e 99, della legge regionale 45/2017 e destinate alla medesima Unione con l'Intesa per lo sviluppo 2018-2020, stipulata ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, in data 8 gennaio 2018, le quote necessarie per realizzare interventi strategici di area vasta da definire d'intesa con il Comune di Sappada/Plodn.

6. In relazione a quanto previsto al comma 5, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia aggiorna il Piano dell'Unione 2018-2020 e trasmette alla regione l'indicazione degli interventi e le relative quote finanziarie fino a concorrenza del finanziamento regionale spettante per ogni annualità, a integrazione del patto territoriale per il medesimo triennio.



Capo V

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

Art. 9.

Disposizioni in materia di personale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale del Comune di Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è collocato, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella medesima categoria rivestita presso il comune e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita; il personale con categoria C e profilo professionale di agente della polizia municipale è collocato nella categoria PLA dell'Area della polizia locale e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita.

3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2, il personale mantiene il trattamento economico fondamentale, se più favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; la retribuzione individuale di anzianità, qualora in godimento, non rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 33/2002

1. All'Allegato A di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, dopo la parola «Rigolato,» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,»;

b) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, le parole «Ligosullo,» e «Treppo Carnico,» sono soppresse e dopo la parola «Tolmezzo,» sono inserite le seguenti: «Treppo Ligosullo,».

2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrità del suo territorio, è classificato in fascia C.

Art. 11.

Ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria), dopo le parole «San Vito di Fagagna,» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,».

Art. 12.

Assegnazione di risorse del Fondo sociale regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a integrazione delle risorse stanziare per l'anno 2018 per il Fondo sociale regionale di cui all'art. 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'importo necessario a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza del Comune di Sappada/Plodn. Dall'anno 2019 il Comune di Sappada/Plodn partecipa al riparto delle risorse del Fondo sociale regionale quale componente dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 5/2016 in materia di servizio idrico e di rifiuti

1. All'Allegato A di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3 della «Composizione delle Assemblée locali dell'AUSIR per la gestione del servizio idrico integrato» dopo le parole «Santa Maria La Longa,» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,»;


b) al numero 2 della «Composizione delle Assemblée locali dell'AUSIR per la gestione integrata dei rifiuti urbani» dopo le parole «Santa Maria La Longa,» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,».

Art. 14.

Esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2017-2018

1. Fino al termine dell'annata venatoria 2017-2018, l'esercizio dell'attività venatoria nel Comune di Sappada/Plodn è regolato dal calendario venatorio e dalla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Veneto.

2. Fino all'espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), all'aggior-



namento del Piano faunistico regionale e del Piano venatorio distrettuale di riferimento, l'attività venatoria sul territorio del Comune di Sappada/Plodn è esercitata dai cacciatori associati della Riserva alpina di Sappada/Plodn nella stagione venatoria 2017-2018 e i piani di prelievo della fauna stanziale vengono concessi dal Servizio regionale competente in base alle risultanze dei censimenti e allo storico dei prelievi effettuati nel corso delle ultime cinque stagioni venatorie.

3. I procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa in materia venatoria sono conclusi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in applicazione delle norme vigenti nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017.

4. Gli atti autorizzatori e abilitativi in materia venatoria già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2018. La domanda per il rinnovo degli atti medesimi è presentata dai soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, almeno novanta giorni prima della scadenza indicata, ferma restando la validità dell'atto già rilasciato fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

Art. 15.

Disposizioni in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata sulla base della presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto interessato attestante l'avvenuto esercizio dell'attività di raccolta ai sensi delle norme vigenti nella Regione Veneto alla medesima data.

2. Resta fermo l'onere del versamento dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017 per la raccolta dei funghi nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta regionale per l'anno di riferimento.

Art. 16.

Disposizioni in materia di pesca sportiva

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, la licenza per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è rilasciata dall'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) previa presentazione, da parte dell'interessato, di uno dei seguenti documenti:

a) precedente licenza di pesca rilasciata nella Regione Veneto;

b) attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a favore della Regione Veneto per uno degli anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

c) fotocopia del libretto annuale di associazione al Bacino di pesca concessionario delle acque che scorrono nel Comune di Sappada/Plodn o all'attestazione del Bacino medesimo dell'avvenuto rilascio del libretto per almeno un'annata precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Disposizioni in materia di agriturismi e fattorie didattiche

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e dall'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), e sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività degli operatori agrituristici e delle fattorie didattiche e sociali, aventi strutture operative autorizzate nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continua a essere regolata dalle corrispondenti norme della Regione Veneto.

Art. 18.


Disposizioni in materia di raccolta dei tartufi

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), la durata delle autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 e rilasciate ai sensi della legge della Regione Veneto 28 giugno 1988, n. 30 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi), a cittadini residenti alla medesima data nel Comune di Sappada/Plodn, è prorogata a tempo indeterminato senza la necessità di effettuare il rinnovo alla scadenza prevista.

Art. 19.

Altre disposizioni in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 18 del presente capo, tutte le licenze, le autorizzazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le concessioni o i titoli abilitativi comunque denominati rilasciati alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia ai sensi delle leggi della Regione Veneto ai residenti o alle imprese con sede nel Comune di Sappada/Plodn o comunque relative ad attività che si svolgono nell'ambito territoriale del comune medesimo, restano efficaci sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sino all'adozione, se precedente, di atti normativi, regolamentari o amministrativi idonei a disciplinarne l'efficacia.



Art. 20.

Disposizioni in materia di politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali, in materia di turismo e attività produttive), e della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nelle more di idonei atti di ricognizione e sino al termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività nel settore turistico e dell'industria alberghiera svolte dagli operatori turistici nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continuano a essere regolate dalle corrispondenti norme della Regione Veneto, a esclusione di quanto previsto in materia di sistema informativo regionale del turismo, per la quale trova applicazione l'art. 41 della legge regionale 21/2016.

Art. 21.

Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di attività culturali

1. In considerazione dell'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del Comune di Sappada/Plodn, avvenuta ai sensi della legge 182/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività nei diversi settori delle attività culturali disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

2. Il Comune di Sappada/Plodn presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di attività culturali.

3. Si applicano la legge regionale 16/2014 e il «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014», emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., in quanto compatibili.

Art. 22.

Tutela della minoranza linguistica tedesca presente sul territorio del Comune di Sappada/Plodn

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia di minoranza di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia, si applicano anche al Comune di Sappada/Plodn, per effetto della legge 182/2017, le disposizioni della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia).

Art. 23.

Disposizioni in materia di Governo del territorio ed edilizia

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua i propri strumenti di pianificazione alla disciplina legislativa e regolamentare della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine della conformazione alla stessa.

2. Fino all'adeguamento di cui al comma 1:

a) conservano efficacia gli atti amministrativi di settore adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché i piani, i programmi e gli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali vigenti alla stessa data;

b) i procedimenti amministrativi di settore in corso sono conclusi mediante l'applicazione delle norme vigenti nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, salvo diverso accordo tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il comune e la Regione Veneto;


c) sono ammesse varianti ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale comunale finalizzate alla individuazione di nuove aree, ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, anche nelle more della reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica economica da parte dei soggetti competenti, secondo la procedura di cui all'art. 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), commi da 1 a 8.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la stipula di un atto negoziale con la Regione Veneto e il Comune di Sappada/Plodn per concordare tempi e obiettivi dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali alla disciplina della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ferma restando l'adozione di apposite misure legislative da parte della Regione medesima per il perfezionamento di tale processo di adeguamento.

4. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in aggiunta a quanto disposto al comma 3, può procedere all'adozione di specifici atti che indirizzino gli strumenti di pianificazione regionali e comunali al progressivo adeguamento alla disciplina della regione stessa e ai relativi piani e programmi.

5. In fase di predisposizione della prima variante generale allo strumento di pianificazione territoriale, e comunque entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'atto negoziale di cui al comma 3, il Comune di Sappada/Plodn adegua la propria strumentazione pianificatoria territoriale alla disciplina legislativa e regolamentare vigente nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nello specifico settore.

6. Nell'ottica della massima collaborazione istituzionale e del principio di sussidiarietà, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può incentivare il ricorso alle



forme di pianificazione intercomunale e di copianificazione, anche per la finalità di adeguamento della strumentazione pianificatoria locale agli atti di pianificazione sovraordinati.

7. In materia edilizia, la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), trova applicazione per i procedimenti che si instaurano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i procedimenti in corso alla medesima data vengono definiti sulla base della disciplina vigente nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017.

Art. 24.

Disposizioni in materia di viabilità

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade acquisite al patrimonio regionale, a seguito dell'aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale con le modalità di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale 26/2014.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere il verbale di consegna per il trasferimento formale delle strade e di eventuali altri immobili connessi all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

3. Al fine dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili. L'Amministrazione regionale e la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA provvedono a integrare la convenzione di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 32/2017.

4. L'Amministrazione regionale autorizza la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA a rimborsare le spese sostenute dai soggetti che svolgono le attività in materia di viabilità sulle strade oggetto di trasferimento fino al subentro definitivo.

5. Alle finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

Art. 25.

Norme in materia di osservanza di disposizioni sismiche

1. Gli adempimenti in materia di disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica e di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia), parte II, capi I, II e IV, fanno capo alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Comune di Sappada/Plodn fa riferimento alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), e alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

Art. 26.

Norme transitorie in materia di polizia locale e di sicurezza urbana

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua l'organizzazione del proprio servizio di polizia locale alle previsioni della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con le seguenti modalità:

a) entro il 1° gennaio 2019 adegua il servizio ai principi organizzativi contenuti nell'art. 10 della legge regionale 9/2009 e alle disposizioni dei regolamenti attuativi, fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c);

b) entro sei mesi dall'inquadramento degli operatori della polizia locale nelle categorie e posizioni economiche previste dal Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adegua i gradi degli operatori alle disposizioni del regolamento sui gradi e distintivi della polizia locale previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 9/2009;

c) l'adeguamento alle norme contenute nei regolamenti sulle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione e sulle caratteristiche delle divise previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9/2009 è effettuato in relazione alle esigenze di sostituzione dei beni, fatti salvi i simboli e contrassegni regionali.

2. Il Comune di Sappada/Plodn può accedere nell'anno 2018 agli interventi regionali in materia di sicurezza urbana anche in deroga alle norme che prescrivono l'obbligo di essere dotato di un Corpo di polizia locale conforme ai principi organizzativi di cui all'art. 10 della legge regionale 9/2009.

Capo VI


ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 27.

Norme urgenti in materia di funzione pubblica

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 27 le parole «Alla scadenza dei tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la scadenza dei tre anni»;



b) al comma 4 dell'art. 27 le parole «presso amministrazioni di altri comparti del pubblico impiego» sono sostituite dalle seguenti: «presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico»;

c) al comma 3 dell'art. 28 nel primo periodo le parole «e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «, anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo,» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'utilizzo di personale delle amministrazioni del Comparto unico secondo le modalità di cui al presente comma può avvenire anche da parte di agenzie ed enti pubblici, non ricompresi nell'ambito del Comparto, istituiti dalla regione con propria legge.»

2. La disciplina di cui all'art. 27, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica anche ai comandi già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Tenuto conto del processo di ricollocazione del personale a seguito della riforma del sistema delle autonomie locali, comportante il superamento delle province, attuato con la legge regionale 26/2014, negli anni 2015, 2016 e 2017 è mantenuta, per il medesimo triennio e limitatamente alle amministrazioni interessate dai trasferimenti del predetto personale, la decorrenza, anno per anno, delle progressioni economiche orizzontali, prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto e nei limiti delle risorse stabili a tale fine destinate nei rispettivi fondi.

4. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è sostituito dal seguente: «La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017 e 2018, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per le stesse annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi o indizione di pubblici concorsi, fatti salvi il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di copertura dei posti mediante mobilità di Comparto o intercompartimentale e l'ipotesi di mobilità di Comparto di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).»

5. Al comma 12 dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 20, comma 2, e 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017».

6. Tenuto conto del posticipo al 1° novembre 2018 dell'operatività del ruolo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'art. 2 della legge regionale 18/2016 e nelle more dell'avvio della XII legislatura, al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività di sovrintendenza e

impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale e di coordinamento delle attività delle direzioni centrali, la durata dell'incarico di direttore generale della regione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 30 giugno 2018, ferma restando la clausola risolutiva di cui all'art. 27, comma 3, lettera a), del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 28/2007, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 le parole «il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno di votazione» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età entro il giorno delle elezioni»;

b) alla lettera c) del comma 6 dell'art. 20 le parole «il venticinquesimo anno di età o che non lo compiono il primo giorno della votazione» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni».

Art. 29.

Inserimento dell'art. 59-bis nella legge regionale 28/2007

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (*Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali*). — 1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.


2. In caso di contemporaneità:

a) trova applicazione l'art. 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);

b) l'ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio;

c) l'adunanza dei presidenti prevista dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;

d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'art. 63;



e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'art. 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.».

Art. 30.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 27/2012

1. Al comma 95 dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «abbiano ricoperto la carica per almeno quattro anni anche non consecutivamente e» sono soppresse.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Disposizione transitoria

1. Se per la conclusione dei procedimenti in corso, a cui si applica la normativa vigente nella Regione Veneto ai sensi della presente legge, è necessario acquisire pareri, concerti, nulla osta o atti comunque denominati, i medesimi sono emanati dagli organi competenti in materia nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, individuati, se necessario, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 32.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.595.605,47 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 532.833,41 euro per l'anno 2018, 532.109,72 euro per l'anno 2019 e in 530.662,34 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per la finalità prevista dall'art. 8, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 266.000 euro per il triennio 2018-2020 di cui 50.000 euro per l'anno 2018, 112.000 euro per l'anno 2019 e 104.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 mediante riduzione:

a) dello stanziamento di cui all'art. 10, comma 39, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 189.018,75 euro per l'anno 2018, 216.338,37 euro per l'anno 2019 e 211.829,50 euro per l'anno 2020;

b) dello stanziamento di cui all'art. 10, comma 49, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

c) dello stanziamento di cui all'art. 10, comma 22, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 93.814,66 euro per l'anno 2018, 65.771,35 euro per l'anno 2019 e 68.832,84 euro per l'anno 2020.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'art. 10, comma 96, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2018, 112.000 euro per l'anno 2019 e 104.000 euro per l'anno 2020.


5. Alle finalità di cui all'art. 59-bis della legge regionale 28/2007, come inserito dall'art. 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Alle finalità di cui all'art. 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

7. Per le finalità previste dall'art. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 255.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 85.000 euro per l'anno 2018, 85.000 euro per l'anno 2019 e 85.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018/2020.

8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

9. Per la finalità previste dall'art. 21, comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.



10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di-
sposta dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione,
per pari importo, delle risorse già allocate alla Missione
n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)
- Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2018-2020.

11. Alle finalità di cui all'art. 9 si provvede a valere
sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con
le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle
Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui alla Tabella A
allegata alla presente legge.

13. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto
di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del
tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto
legislativo.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficia-
le della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollet-
tino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.

Trieste, 9 febbraio 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00156

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 5.

**Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema in-
formativo regionale.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 14 del
14 febbraio 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.


Finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi della legge
regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di co-
municazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed isti-
tuzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.
Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle orga-
nizzazioni sociali all'informazione come premessa ad
una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'ac-
cesso, in particolare delle comunità locali, a tutti i mezzi
di informazione che trattano e approfondiscono tematiche
di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico,
sociale o culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promu-
ove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza
il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attività di informazione e di comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni), al personale
iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso
gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del
comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del
Servizio sanitario regionale si applica il contratto nazio-
nale di lavoro giornalistico.

4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale prevista
dall'art. 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
(Stato giuridico e trattamento economico del personale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e avuto
riguardo all'art. 42, terzo comma, della stessa legge re-
gionale n. 53/1981, la nomina del direttore responsabile e
dei caporedattori delle testate di informazione giornalistica
della Regione è effettuata dall'editore in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sistema informativo regionale: il sistema informativo costituito:

1) dalle emittenti radiofoniche e televisive, ivi compresi i soggetti che trasmettono esclusivamente via web, aventi un fatturato minimo derivante da attività tipicamente radiotelevisive non inferiore a 100.000 euro, che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale;

2) dalle imprese e organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;

b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;

c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicità, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;

d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicità e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;

e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.

Art. 3.

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione è autorizzata a concedere:

a) contributi a favore del sistema informativo regionale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, secondo quanto previsto dai capi II e III;

b) ulteriori incentivi a favore del sistema informativo regionale per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico, secondo quanto previsto dal capo IV.

2. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'art. 9, la costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa, all'interno dei quali operi personale cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto della legge n. 150/2000.

*Capo II*INTERVENTI PER IL SOSTEGNO
DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 4.

Emittenti beneficiarie

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le emittenti radiofoniche e televisive in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede operativa nel territorio regionale;

b) essere in possesso di titolarità di concessione o autorizzazione ministeriale;

c) essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

d) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, oppure retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);

e) essere in regola nel versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), di cui alla legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani;

f) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:


a) per le emittenti televisive digitale terrestre:

1) redazione giornalistica composta da almeno quattro giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno due con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano, escluse le repliche;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;

4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 60 per cento del territorio regionale o l'80 per cento della popolazione regionale;



b) per le emittenti radiofoniche via etere:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;

4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 50 per cento del territorio regionale;

c) per i soggetti che trasmettono esclusivamente via web:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito della propria programmazione quotidiana, escluse le repliche;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10.

Art. 5.

Emittenti escluse

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

a) le emittenti prive dei requisiti di cui all'art. 4;

b) le emittenti sanzionate nei due anni precedenti alla presentazione della domanda dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

c) le emittenti di televendite di cui all'art. 2, comma 1, lettera aa), numero 6), del decreto legislativo n. 177/2005;

d) le emittenti sanzionate ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) le emittenti già beneficiarie di contributi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radio-diffusione sonora a carattere comunitario di cui all'art. 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

Capo III

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI A VALENZA REGIONALE

Art. 6.

Imprese e organismi di informazione beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le imprese e gli organismi di informazione in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede operativa nel territorio regionale;

b) essere iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);

c) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'art. 26 della legge n. 69/1963, con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge n. 233/2012;

d) essere in regola nel versamento dei contributi all'INPGI e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma giornalisti italiani;

e) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia di pubblicazioni, le imprese e gli organismi di informazione di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee:


1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;

b) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni su supporto informatico e diffusione on line:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10.



Art. 7.

Pubblicazioni escluse

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:
- le pubblicazioni facenti capo a imprese e organismi di informazione privi dei requisiti di cui all'art. 6;
 - le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari;
 - le pubblicazioni aventi un esclusivo carattere tecnico-specialistico, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10;
 - le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici;
 - le pubblicazioni facenti capo a ordini e categorie professionali, associazioni di categorie economiche, nonché a organizzazioni politiche e sindacali, a enti culturali e associazioni sportive;
 - le pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli-Venezia Giulia già beneficiarie di contributi regionali ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

Capo IV

INCENTIVI A FAVORE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI PER ASSUNZIONI, STABILIZZAZIONI E NUOVI INQUADRAMENTI DI PERSONALE GIORNALISTICO

Art. 8.

Assunzioni e stabilizzazioni di personale giornalistico nel sistema informativo regionale

1. I soggetti di cui ai capi II e III, inclusi i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e all'art. 7, comma 1, lettera f), possono beneficiare di incentivi in relazione all'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento, e alla stabilizzazione di personale giornalistico con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento.
2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale, per due anni, per ogni nuova assunzione o stabilizzazione.
3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande, nel limite massimo di 6.000 euro annuali, per due anni, per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali, per due anni, per ciascuna stabilizzazione.
4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.
5. Nel regolamento di cui all'art. 10 sono altresì previste forme di priorità incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all'art. 33 della legge n. 69/1963

ed è prevista la cumulabilità con eventuali agevolazioni o decontribuzioni per i giovani di cui all'art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e di cui all'art. 8, commi da 77 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilità 2018).

6. Le assunzioni e le stabilizzazioni oggetto dell'incentivo devono riguardare rapporti contrattuali con sede di servizio nel territorio regionale.

Art. 9.

Assunzioni e nuovi inquadramenti di personale giornalistico negli enti locali

1. Gli enti locali della Regione che abbiano istituito o intendano costituire, anche in forma associata, uffici stampa al cui interno operi personale iscritto all'albo dei giornalisti, possono beneficiare di incentivi per l'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, e per la copertura dei costi connessi ai nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 3, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.
2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale per due anni per ogni nuova assunzione o inquadramento contrattuale.
3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande e non possono in ogni caso superare il limite massimo di 6.000 euro annuali per due anni per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali per due anni per ciascun nuovo inquadramento.
4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.
5. Nel regolamento di cui all'art. 10 sono altresì previste forme di priorità incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all'art. 33 della legge n. 69/1963.


Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 10.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), le pubblicazioni escluse di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui agli interventi previsti ai capi II, III e IV, nonché le misure degli incentivi di cui ai capi II e III, e le forme di priorità incentivanti di cui all'art. 8, comma 5, e art. 9, comma 5.



2. Il regolamento è emanato previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 11.

Divieto di cumulo di contributi

1. Gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la loro attività nel settore dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo destinatari di appositi contributi ai sensi delle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), non possono accedere ai contributi della presente legge.

Art. 12.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 13.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, per gli esercizi 2018 e 2019, i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), lettera c), numero 1), e all'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), e comma 2, lettera b), numero 1), si intendono soddisfatti anche con contratti a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.

Art. 14.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e di cui all'art. 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 3, comma 2, e di cui all'art. 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 900.000 euro, suddivisi in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 15.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 11/2001


1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2001 è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione Cronache" (ARC) di cui all'art. 254 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e dall'Ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.»

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 febbraio 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00157

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 6.

Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 52/1980

1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 52/1980, come inseriti dal comma 1, trovano applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 febbraio 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00158

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2018, n. 7.

Crescere in Friuli-Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 7 marzo 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, riconosce bambini, bambine e adolescenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.

2. La regione persegue il benessere e il pieno sviluppo di bambini, bambine e adolescenti che vivono sul suo territorio, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale e intende la loro crescita armoniosa come un processo che valorizza la persona, rendendola protagonista del presente e del futuro della propria vita e della comunità regionale.

3. La regione riconosce e valorizza il ruolo e la partecipazione attiva di bambini, bambine e adolescenti nella costruzione del proprio progetto di vita e nella partecipazione alla comunità, costruendo presupposti alla loro partecipazione nel contesto familiare, sociale, scolastico, comunitario, sanitario, urbanistico.

4. La regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione verso bambini, bambine e adolescenti, sostenendo azioni e interventi che facilitino la piena inclusione sociale nella comunità e che offrano pari opportunità di sviluppo.



5. La regione persegue l'armonia tra le politiche regionali orientandole a facilitare i percorsi di crescita delle nuove generazioni, i bisogni di autonomia, di socializzazione, di benessere fisico, mentale e sociale al fine di assicurare risposte adeguate in un'ottica di partecipazione, continuità e coerenza.

Art. 2.

Principi ispiratori e obiettivi

1. In attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), la Regione riconosce a bambini, bambine e adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita.

2. La regione riconosce il diritto all'ascolto della persona di età minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che la riguardano, in ottemperanza del loro preminente interesse e nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

3. La regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché bambini, bambine e adolescenti abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità e considera lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del volontariato e del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione e alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni a essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e a esprimere la propria cultura;

g) assicura il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

h) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

i) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedano facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.

Art. 3.

Definizione delle strategie e programmazione regionale degli interventi

1. La Giunta regionale definisce le strategie per l'attuazione della presente legge e a tal fine approva il Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

2. Il Piano regionale, di durata triennale, definisce gli interventi, le modalità e le risorse con cui le direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla realizzazione delle azioni individuate.

3. Il Piano regionale, in attuazione dei principi e degli obiettivi indicati all'art. 2, persegue in particolare:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo, programmazione, regolazione e verifica;

c) il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università e con il sistema giudiziario;


d) la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore anche attraverso lo strumento dei piani di zona, di cui all'art. 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

e) la promozione della costituzione e la partecipazione a reti europee e circuiti nazionali e internazionali;

f) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

g) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva.

4. Il Piano regionale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, sulla base delle indicazioni fornite dalle altre direzioni competenti interessate e dal Garante regionale dei diritti della persona. Il Piano è approvato su proposta dell'Assessore com-



petente in materia di politiche sociali, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

5. La Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, in accordo con le altre centrali, predispone un programma annuale di attuazione del Piano regionale. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

6. L'Assessore competente in materia di politiche sociali svolge le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Piano regionale e dal programma annuale di attuazione.

Art. 4.

Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni

1. Al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni, in attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni, orientato alle politiche per la prima infanzia e l'età scolare e alle politiche per la preadolescenza e l'adolescenza.

2. Ai lavori dell'Osservatorio concorrono gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che si occupano di infanzia e di adolescenza, il Garante regionale dei diritti della persona, gli enti locali, nonché, previo accordo, le amministrazioni dello Stato e la magistratura minorile.

3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia e adolescenza provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza;

c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e sull'attuazione dei relativi diritti;

e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione;

f) formulazione di proposte per il Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

4. All'Osservatorio, quando i lavori sono rivolti a preadolescenti e adolescenti, partecipano tre rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi e tre rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani di cui all'art. 6-bis

della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di età inferiore a 18 anni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

6. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. I componenti dell'Osservatorio svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso spese ai componenti esterni nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di € 150.000, suddivisa in ragione di € 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di € 6.000, suddivisa in ragione di € 2.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di complessivi € 156.000, suddivisi in ragione di € 52.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.


4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 23 febbraio 2018

SERRACCHIANI

18R00159



LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2018, n. 8.

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 marzo 2018, n. 10).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di una Rete per la mobilità lenta (REMOL), promuove la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e la realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale, di seguito denominata SICID. Il SICID integra le infrastrutture ciclabili e i servizi per la mobilità ciclistica, in sicurezza e in continuità sull'intero territorio regionale.

2. Per mobilità ciclistica si intende il tipo di mobilità che si serve come mezzo di trasporto dei velocipedi così come definiti dall'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La mobilità ciclistica di cui al comma 1 costituisce espresso elemento di riferimento della programmazione dei diversi settori di ambito regionale. A tali finalità concorrono gli enti locali, le Unioni territoriali intercomunali, nonché le altre istituzioni con finalità pubbliche, ciascuna per quanto di propria competenza.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sia incrementando i flussi cicloturistici che interessano la regione, sia trasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e

casa-lavoro, contenendo così l'impatto ambientale e promuovendo nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione della salute della collettività e di una miglior fruizione del territorio.

2. L'incentivazione della mobilità ciclistica è attuata sia attraverso azioni di sensibilizzazione atte a far crescere la domanda, da attivarsi presso le istituzioni scolastiche, nonché presso ogni altra associazione o ente possa ritenersi utile per la diffusione di una nuova cultura della mobilità, sia attraverso interventi infrastrutturali, quali a esempio quelli di nuova realizzazione, di recupero e riqualificazione, di moderazione del traffico, di messa in sicurezza delle intersezioni, atti a migliorare e incrementare l'offerta a favore della mobilità ciclistica con una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare le infrastrutture e i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani con le aree periurbane ed extraurbane, le destinazioni turistiche regionali, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, effettuando l'integrazione delle reti ciclabili locali con la Rete delle ciclovie di interesse regionale, di cui all'art. 4, e connettendo tali reti con i sistemi di trasporto pubblico locale regionale, nazionale ed europeo.

4. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare e orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica di cui all'art. 11, comma 3, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del SICID prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'art. 10 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.

Capo II

IL SISTEMA DELLE RETI CICLABILI


Art. 3.

Le reti ciclabili

1. Il Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) è costituito dall'insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e urbani come identificati e classificati dal Sistema informativo stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche funzionali.

2. Il SICID è costituito dalla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), dalle Reti ciclabili delle Unioni territoriali intercomunali e dalle Reti ciclabili dei comuni e degli altri soggetti istituzionali. Il SICID è coerente con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia e con la rete ciclabile transeuropea EuroVelo.

3. Le reti di cui al comma 2 sono parte integrante del sistema regionale di mobilità delle persone ai sensi dell'art. 3 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), come modificato dall'art. 16, e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei sistemi di trasporto,



della diminuzione dei tempi di spostamento, dell'abbattimento dei livelli d'inquinamento, della riqualificazione del territorio e della valorizzazione del paesaggio.

4. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), gli itinerari ciclabili s'identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata, pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata, sia in sede a uso promiscuo con pedoni, percorso pedonale e ciclabile, o con veicoli a motore, su carreggiata stradale, questi ultimi con le caratteristiche e limitazioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 557/1999.

Art. 4.

La Rete delle ciclovie di interesse regionale - RECIR

1. La Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR) è parte integrante del sistema stradale regionale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale che collegano i centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.

2. La RECIR è individuata dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'art. 7 ed è realizzata e gestita dalla Regione tramite Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A., ovvero, previa convenzione, tramite le strutture delle Unioni territoriali intercomunali o dei comuni interessati territorialmente.

3. Nelle more dell'approvazione del PREMOCI, la Regione prelocalizza con deliberazione della Giunta regionale gli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale di cui al comma 1.

Art. 5.

La Rete ciclabile dell'Unione territoriale intercomunale - RECIU

1. La Rete ciclabile dell'Unione territoriale intercomunale (RECIU) è parte integrante del sistema stradale di competenza dell'Unione territoriale intercomunale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni di comuni diversi appartenenti al territorio di competenza dell'Unione territoriale intercomunale e dagli ulteriori tratti di collegamento con le reti delle Unioni territoriali intercomunali confinanti non compresi nella RECIR.

2. La rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'art. 8 ed è realizzata e gestita dai comuni anche in forma associata.

Art. 6.

La Rete ciclabile comunale - RECIC

1. La Rete ciclabile comunale (RECIC) è parte integrante del sistema stradale comunale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni interne al territorio comunale.

2. La Rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'art. 9 e viene realizzata e gestita direttamente dal comune ovvero, previa convenzione, tramite le strutture dell'Unione territoriale intercomunale di riferimento.

Capo III

LA PIANIFICAZIONE DELLE RETI CICLABILI

Art. 7.

Il Piano regionale della mobilità ciclistica - PREMOCI

1. La Regione predispone e approva il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), e con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.

2. Il PREMOCI è sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e 9.

3. Il PREMOCI, in particolare, si suddivide nelle due seguenti parti:

a) parte infrastrutturale che:

1) individua il grafo della RECIR di cui all'art. 4 e i centri attrattori sia di interesse regionale, tra cui i centri di interscambio modale, sia di interesse transregionale;

2) elabora l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

3) definisce le linee guida per la realizzazione e l'adeguamento delle piste ciclabili;

4) definisce le linee guida per la realizzazione degli itinerari ciclabili;

5) definisce le norme e le linee guida per la realizzazione dei parcheggi per biciclette, pubblici e privati e dei sistemi per il monitoraggio del traffico ciclistico;

b) parte strategica che:

1) individua e programma le azioni per la promozione e l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto quotidiano;

2) individua i criteri di priorità per la programmazione e la realizzazione degli interventi;

3) definisce le linee d'indirizzo per i piani subordinati di cui agli articoli 8 e 9;

4) individua la metodologia per la quantificazione della ripartizione modale degli spostamenti, con particolare riguardo agli spostamenti in bicicletta.

4. Il PREMOCI individua le possibili sinergie tra le direttrici d'interesse naturalistico, culturale e paesaggistico prioritarie e secondarie indicate nella sottostante tabella e le ciclovie della RECIR di cui all'art. 4:



Direttrici prioritarie	Direttrici secondarie
Direttrice Alpe Adria	Direttrice Anello Carnico
Direttrice Adriatica	Direttrice Val Cellina
Direttrice Pedemontana	Direttrice Magredi
Direttrice del Tagliamento	Direttrice Colline Moreniche
	Direttrice Udine-Natisone
	Direttrice Livenza-Isonzo
	Direttrice Basso Isonzo

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione predispose il progetto di Piano regionale della mobilità ciclistica.

6. La Giunta regionale adotta in via preliminare il progetto di Piano di cui al comma 5 al fine di accompagnare le scelte di pianificazione con il contributo degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi pubblici e collettivi nel campo della mobilità, interpellati tramite apposite consultazioni.

7. Al termine della fase di cui al comma 6 la Giunta regionale adotta il Piano regionale della mobilità ciclistica al fine di acquisire le osservazioni da parte del pubblico interessato e pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, entro novanta giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione dà notizia del rigetto o dell'accettazione delle osservazioni e approva il Piano, previo parere della Commissione consultiva competente e del Consiglio delle autonomie locali.

9. Il Piano viene emanato con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8.

Il Piano della mobilità ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale - Biciplan UTI

1. Le Unioni territoriali intercomunali, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'art. 3-ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), predispongono il Piano della mobilità ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale (Biciplan UTI).

2. Il Biciplan UTI acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio di competenza dell'UTI.

3. Il Biciplan UTI contiene in particolare:

a) l'analisi della domanda potenziale;

b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

c) una parte infrastrutturale che individua:

1) il grafo della Rete ciclabile dell'Unione territoriale intercomunale (RECIU) di cui all'art. 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;

2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;

3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;

4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;

5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:

1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

3) i tempi previsti per la realizzazione;

4) gli interventi di manutenzione da garantire.

4. Il Biciplan UTI viene predisposto dalle Unioni territoriali intercomunali a cui aderiscono almeno tre comuni limitrofi ed è relativo al territorio di tali Comuni.

5. Il Biciplan UTI viene approvato dall'Unione territoriale intercomunale, previo parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali, e viene recepito, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'art. 9 dei comuni territorialmente interessati.


Art. 9.

Il Piano della mobilità ciclistica comunale - Biciplan

1. I comuni predispongono il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge n. 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 23/2007, e del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan è un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune.

2. Il Biciplan, in funzione del territorio comunale, contiene in particolare quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

3. In conformità all'art. 8, comma 4, della legge n. 2/2018, i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.



Capo IV

AZIONI ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA

Art. 10.

Tipologia di azioni e interventi

1. Le azioni sono le misure e le iniziative, formative e informative, per lo sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica. Gli interventi sono la progettazione, la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei servizi a esse funzionali.

2. Le azioni prioritarie riguardano:

a) le iniziative volte alla promozione dell'uso della bicicletta rivolte principalmente ai bambini e ai ragazzi in età scolare, nonché alla realizzazione di conferenze e attività culturali atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e salutistico;

b) la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari casa - scuola e casa - lavoro, anche dei dipendenti pubblici;

c) lo sviluppo di servizi di biciclette a noleggio e di bike sharing, contribuendo allo sviluppo di un sistema bike - sharing regionale;

d) le azioni per agevolare il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento della fruizione turistica dei territori;

e) l'implementazione e sistematizzazione della mappatura delle reti ciclabili all'interno del Sistema informativo stradale;

f) il monitoraggio e la gestione del SICID, di cui all'art. 3, comma 1, anche in collaborazione con le associazioni che promuovono l'uso della bicicletta a livello regionale e nazionale o con soggetti privati, previa convenzione;

g) l'individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica tra quelli previsti dalle intese per lo sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);

h) la promozione dello spostamento delle merci in ambito urbano con cargo-bike tradizionali o a pedalata assistita;

i) l'individuazione delle azioni per contrastare il furto delle biciclette.

3. Gli interventi infrastrutturali prioritari riguardano:

a) le opere necessarie a garantire la continuità degli itinerari ciclabili e ciclopedonali;

b) la messa in sicurezza dei tratti promiscui lungo direttrici a elevato traffico motorizzato;

c) la risoluzione dei punti critici della viabilità che vedono il coinvolgimento in incidenti di ciclisti; i punti critici vengono individuati sulla base dei dati d'incidentalità del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale (CRMSS);

d) il collegamento delle direttrici ciclabili principali con le aree scolastiche, i poli industriali, artigianali e commerciali, i poli d'interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico, le sedi di enti pubblici;

e) la realizzazione di poli d'interscambio modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto e l'incremento dei sistemi per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento della fruizione turistica dei territori;

f) la realizzazione di strutture adibite alla sosta delle biciclette lungo gli itinerari e in corrispondenza dei punti di destinazione e dei punti d'interscambio modale; tali strutture devono essere in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita, ampiamente diffuse sul territorio e dotate di strumentazione idonea antiaccheggio;

g) gli interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali, tratturi, tratti di viabilità dismessa o declassata, ponti e altri manufatti stradali dismessi, sedimi ferroviari dismessi, tratti di viabilità forestale e militare, strade di servizio di opere di bonifica, di acquedotti, eccetera;

h) il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulle reti ciclabili che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;

i) la fornitura e la posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico e omogenea sull'intera SICID;

j) la fornitura e l'installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio dei flussi ciclistici e per la loro gestione in modo innovativo.

Art. 11.

Azioni e interventi della Regione

1. La Regione dà attuazione al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'art. 7 attraverso il finanziamento delle azioni e degli interventi ivi contenuti.


2. La Regione implementa il Sistema informativo stradale (SIS) con la banca dati delle reti ciclabili del Sistema della ciclabilità diffusa (SICID), secondo criteri e parametri coerenti con gli standard previsti a livello europeo e nazionale. Il grafo regionale delle reti ciclabili, validato, viene pubblicato sull'IRDAT-FVG (Infrastruttura regionale di dati ambientali e territoriali per il Friuli Venezia Giulia).

3. In un'ottica di sviluppo complessivo del SICID e del tessuto sociale ed economico a esso collegato, la Regione istituisce presso la Direzione competente in materia di infrastrutture stradali il Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive.

4. Il TREC è composto da quattro componenti esperti in infrastrutture e mobilità ciclistica che rappresentano:

a) il Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali, in qualità di coordinatore del TREC;

b) Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A.;



c) la Direzione competente in materia di turismo;

d) le associazioni regionali con comprovata esperienza nel campo della promozione della mobilità ciclistica che sono federate a livello nazionale e coordinate a livello regionale; tali associazioni designano congiuntamente il proprio rappresentante presso il TREC.

5. I componenti del TREC vengono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture stradali e svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. Il TREC dura in carica quattro anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

6. La Direzione regionale competente in materia di infrastrutture stradali presenta alla Giunta regionale, con cadenza annuale, la relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Ai fini della gestione delle nuove competenze assegnate dalla presente legge e in accordo con la Direzione generale, viene riorganizzata l'articolazione delle strutture del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali.

Art. 12.

Stati generali sulla mobilità ciclistica

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale e con modalità di volta in volta determinate, indice gli Stati generali sulla mobilità ciclistica quale momento di partecipazione e di confronto consultivo e propositivo tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore, al fine di favorire la cultura della mobilità ciclistica e lenta, la riduzione dell'inquinamento, la promozione degli stili di vita e della salute attiva.

2. Agli Stati generali partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, le imprese che gestiscono il trasporto pubblico e quelle che erogano servizi nell'ambito del cicloturismo e del turismo sostenibile, le associazioni sportive aderenti alla Federazione Ciclistica Italiana, le associazioni già rappresentate nel Tavolo tecnico di cui all'art. 11 e le associazioni della società civile impegnate sui temi della mobilità ciclistica e dolce, della tutela e promozione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali della Regione, nonché degli stili di vita attiva.

Art. 13.

Azioni per l'implementazione della banca dati delle reti ciclabili nel Sistema informativo stradale - SIS

1. Ai fini della completezza e dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati delle reti ciclabili, le Unioni territoriali intercomunali, i comuni e gli altri enti che progettano e realizzano tratti di itinerari ciclabili inviano al Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali i files GIS relativi ai progetti definitivi che vengono approvati.

Art. 14.

Finanziamenti

1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'art. 10, previa richiesta da parte dell'ente.

2. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 3, lettere c) e d), e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale emana il regolamento per il finanziamento della redazione dei Piani, delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Il regolamento stabilisce inoltre modalità, termini, condizioni e importi del finanziamento.

Art. 15.

Azioni e interventi della Regione nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica

1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'art. 7 e in relazione agli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale individuati come previsto dall'art. 4, comma 3, la Regione finanzia prioritariamente:

- a) gli interventi volti a completare e a mettere in sicurezza la RECIR;
- b) gli interventi di cui all'art. 10, comma 3, lettera d);
- c) le azioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b).

2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo all'Ente gestore di individuare gli spazi comuni in cui consentire il deposito di biciclette che, ove possibili, devono essere attrezzati.

Capo V

NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Art. 16.

Modifica dell'art. 3-quater della legge regionale n. 23/2007


1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 quater della legge regionale n. 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PRE-MOCI) di cui all'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).».

Art. 17.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico).



Art. 18.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, 11, comma 1, relativamente alle azioni, e 15, comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 8, 9, e di cui all'art. 14, comma 1, relativamente alle azioni, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Per le finalità previste dall'art. 11, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 1, relativamente agli interventi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

5. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 1, lettere *a*) e *b*), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 400.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018, di 150.000 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, pari a complessivi 3.300.000 euro, suddivisi in ragione di 800.000 euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 febbraio 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2018, n. 024/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2018*).


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ed in particolare l'art. 2:

comma 3, ai sensi del quale l'amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali a livello regionale, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, attraverso la concessione di contributi alle organizzazioni medesime;

comma 4, ai sensi del quale con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 3;



Visto l'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 25/2016 così come modificato dall'art. 2, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai sensi del quale l'amministrazione regionale sostiene sia la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali a livello regionale che eventi informativi per il comparto produttivo artigiano;

Visto il capo VII-bis della legge regionale n. 12/2002, inserito dall'art. 2, comma 18 della legge regionale n. 45/2017, ai sensi del quale, per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico;

Ritenuto opportuno, anche alla luce delle richieste delle associazioni di categoria del comparto artigiano, modificare la disciplina sull'intervallo temporale di riferimento delle spese ammissibili per la linea contributiva di mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche, estendendolo dagli attuali nove mesi a quindici mesi;

Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 168 di data 2 febbraio 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.
Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della regione n. 33/2012

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I-bis, sono concessi alle imprese artigiane alle seguenti condizioni:

a) che siano iscritte all'A.I.A. da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda;

b) che non siano operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e del l'abbigliamento su misura di cui al comma 3;

c) che nel corso della stessa annualità, non abbiano presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII-bis a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

Art. 3.
Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della regione n. 33/2012

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: «la concessione dell'incentivo» sono inserite le seguenti: «e l'erogazione dei servizi di cui al comma 4» e le parole: «è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «sono subordinati»;

b) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole: «75-bis» sono aggiunte le seguenti: «comma 2, lettera a)»;


c) al comma 7 le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».

Art. 4.
Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della regione n. 33/2012

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Intensità dell'aiuto). — 1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, l'intensità dell'aiuto per gli incentivi di cui al titolo II è pari al 30 per cento delle spese ammissibili, ad eccezione dei seguenti incentivi:

a) per le imprese di nuova costituzione di cui all'art. 40 e per la successione d'impresa di cui all'art. 56, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento;



b) per l'ammodernamento tecnologico di cui all'art. 29-bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento;

c) per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'art. 55-bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 65 per cento;

d) degli incentivi di cui all'art. 75-bis a favore delle società di servizi o del CATA, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 100 per cento.

2. L'intensità dell'aiuto è elevata di 10 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'art. 29 bis, degli incentivi per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'art. 55-bis e degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'art. 75-bis, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile, ai sensi del comma 5, lettera a);

b) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile, ai sensi del comma 5, lettera b);

c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico di cui all'allegato C.

3. L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'art. 75-bis, per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità, con delibera dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;

b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 è aggiunto il seguente:

«1-ter. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi»;

b) alla lettera a-bis) del comma 5 le parole: «i centri» sono sostituite dalle seguenti: «le società di»;

c) dopo la lettera a) del comma 7 è aggiunta la seguente: «a-bis) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo 1-bis».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «i centri servizi e il CATA» sono sostituite dalle seguenti: «le società di servizi o il CATA»;

b) la lettera d-ter) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«d-ter) per le spese di cui all'art. 75-ter, comma 1:

1) la data di inizio dell'evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);

2) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera c);

3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);

c) dopo la lettera d-ter) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«d-quater) per le spese di cui all'art. 75-ter, comma 1-bis:

1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);

2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) ed c)»;

d) alla lettera b) del comma 2 le parole: «alla manifestazione fieristica» sono abrogate.

Art. 8.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012

1. Alla lettera f) del comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi».

Art. 9.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012

1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012 è sostituita dalla seguente:

«d-bis) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 75-ter, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfetarie indicate nell'allegato D al presente regolamento.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012, le parole: «lettere a), c) e d),» sono abrogate.

Art. 11.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della regione n. 33/2012

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della

18R00172



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2018, n. 039/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'articolo 69 della medesima legge regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 marzo 2018, n. 11)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 68 della legge regionale n. 21/2016, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo;

Visto in particolare l'art. 69 della legge regionale n. 21/2016, in base al quale l'Amministrazione regionale è altresì, autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per:

- a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;
- b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
- c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;
- d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;
- e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti;

Visto in particolare l'art. 58, comma 2 della citata legge regionale n. 21/2016 che dispone, fra l'altro, che alcuni incentivi, tra cui quelli previsti dagli articoli 68 e 69, sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione;

Visto il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'art. 69 della medesima legge regionale»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2018, n. 299;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'art. 69 della medesima legge regionale», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'art. 69 della medesima legge regionale.

(Omissis).

TITOLO I OGGETTO E FINALITÀ

Capo I OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità e iniziative finanziabili

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'art. 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'art. 69 della medesima legge regionale, finalizzati ad incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuovere lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo, valorizzare e ripristinare i luoghi in cui tale disciplina viene praticata.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 21/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, ove gestori di piste di fondo, i seguenti soggetti:

- a) enti locali in forma singola o associata;
- b) Consorzi turistici;
- c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
- d) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite che possono adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda;
- e) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 134 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

TITOLO II

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA COMPLESSIVA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI CUI ALL'ART. 68 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2016 E PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DOMANDE

Capo I

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2016, sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) attività di gestione e manutenzione delle piste di fondo, comprensiva della battitura delle piste con appositi mezzi battipista;
- b) attività svolta in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale;
- d) lavori annuali di sfalcio e sramatura della pista;
- e) ordinaria manutenzione dei manufatti.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, relative:

- a) ai costi di gestione ed esercizio dell'innervamento artificiale della pista compreso il costo del personale, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei mezzi per movimentazione della neve e dei generatori, compresi gli allestimenti e i rimessaggi degli stessi e loro accessori;
- b) alla manutenzione ordinaria degli impianti di innevamento artificiale;
- c) ai costi di gestione e manutenzione dei mezzi battipista ed, eventualmente, della motoslitte di servizio per la battitura della pista, comprensivi dei costi degli operatori e del carburante;
- d) all'I.V.A., se non detraibile, esclusivamente per i soggetti che non svolgono attività commerciale e solo se riferita alle voci di spesa indicate nel presente comma;
- e) alle attività di soccorso e di messa in sicurezza della pista;
- f) alle attività di emissione e controllo dei ticket;
- g) alla manutenzione ordinaria dei fabbricati di servizio, compresi gli impianti tecnologici;
- h) alla manutenzione ordinaria dei tracciati, compresa la sistemazione del fondo, sfalci, decespugliamenti e sramature.

Art. 5.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui al presente titolo, è presentata, nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale, entro il 30 settembre dell'anno precedente alla realizzazione delle iniziative, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di PEC di PromoTurismoFVG, ed è redatta secondo lo schema predisposto dalla PromoTurismoFVG e pubblicato sul sito internet della PromoTurismoFVG stessa.

2. Alla domanda è allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la pista di sci di fondo per la quale è richiesto il contributo ha una lunghezza minima di 2,5 chilometri e che nell'ultima stagione turistica è rimasta aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere a) e c);



b) un preventivo della spesa da sostenere per l'attività di manutenzione e gestione e un preventivo delle entrate di qualsiasi natura riferibili alle attività da svolgere, con evidenza delle eventuali differenze tra il preventivo di spesa presentato per le medesime finalità nell'anno precedente ed il consuntivo risultante dalla rendicontazione riferito all'anno precedente;

c) una dichiarazione preventiva del numero di chilometri di pista e delle ore di battitura previste, sulla base della media dell'ultimo triennio;

d) una relazione dettagliata dalla quale risulti la previsione:

1) delle giornate di apertura distinguendo quelle di piena fruizione del percorso minimo di 2,5 chilometri;

2) delle ore di battitura e dei chilometri di pista che si prevede saranno battuti;

3) della quantità di neve prodotta o di acqua lavorata dall'impianto di innevamento;

4) del numero complessivo di primi ingressi giornalieri di sciatori nell'impianto;

5) dei risultati ottenibili in termini di sviluppo del turismo;

e) nel caso in cui il beneficiario sia un Consorzio turistico: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo;

f) nel caso in cui il beneficiario sia un'associazione sportiva senza fini di lucro: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione Italiana Sport Invernali;

g) nel caso in cui il beneficiario sia una scuola di sci: estremi identificativi della segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura della scuola di sci e copia dell'ultimo bilancio consuntivo; qualora la scuola di sci non si occupi della gestione della pista di fondo, è allegata altresì una dichiarazione da cui risulti l'impegno a intervenire nelle operazioni straordinarie di soccorso;

h) nel caso in cui il beneficiario sia un'associazione sportiva con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio.

3. Nel caso in cui il beneficiario sia un'associazione sportiva senza fine di lucro avente sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), ai fini del raggiungimento del limite massimo della percentuale contributiva pari al 90 per cento, ai sensi dell'art. 68, comma 3, della legge regionale n. 21/2016, alla domanda è allegata copia della documentazione comprovante il titolo necessario per l'attribuzione della maggiorazione contributiva stessa.

Capo II

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 6.

Procedimento contributivo

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. La graduatoria, approvata entro il 15 gennaio di ogni anno secondo i parametri e punteggi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento, è formata in ordine decrescente a partire dal punteggio più elevato attribuito al progetto di manutenzione e gestione proposto; i punteggi assegnati determinano la posizione in graduatoria dei beneficiari, e in misura decrescente, la percentuale di contribuzione entro i limiti massimi previsti dall'art. 68, comma 3, della legge regionale n. 21/2016.

3. I contributi sono concessi con provvedimento della PromoTurismoFVG adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, successivamente all'approvazione della graduatoria.

4. Ove la sommatoria dei prodotti delle spese ammissibili per la percentuale applicabile di cui al comma 2 risulti superiore alle risorse disponibili, le percentuali di contribuzione assegnate secondo quanto previsto al comma 3 sono proporzionalmente ridotte sino a completo assorbimento delle risorse medesime.

5. Con il provvedimento di concessione è stabilito il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa, e su richiesta del beneficiario, può essere disposta l'erogazione in via anticipata del contributo in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso.

Art. 7.

Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario è presentata ai sensi di del Titolo II, Capo III, della legge regionale n. 7/2000.

2. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al presente titolo entro il termine fissato con il provvedimento di concessione del contributo.

3. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta il soggetto beneficiario presenta, oltre a quanto previsto dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione attestante l'importo delle spese rimaste effettivamente a carico del richiedente in quanto non coperte dalle entrate e per le quali è richiesta la liquidazione a consuntivo del contributo;

b) una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dell'attività svolta da cui risultino:

1) le giornate di apertura distinguendo quelle di piena fruizione del percorso minimo di Km. 2,5 o superiore;

2) le ore di battitura e il numero di chilometri di pista battuti;

3) la quantità di neve prodotta o di acqua lavorata dall'impianto di innevamento;

4) il numero complessivo di primi ingressi giornalieri di sciatori nell'impianto;

c) il bilancio economico complessivo delle attività svolte, con indicazione delle entrate ottenute e delle altre fonti di finanziamento e di tutti i costi sostenuti, secondo il modello trasmesso dalla PromoTurismoFVG.

4. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

7. PromoTurismoFVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento, l'esibizione degli originali della documentazione delle spese.

TITOLO III

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI CONNESSI ALLE PISTE DI FONDO E PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DOMANDE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AGLI IMPIANTI DI SCI DI FONDO CORRELATI O CORRELABILI A STRUTTURE DESTINATE AD ALTRE DISCIPLINE DELLO SCI NORDICO, DI CUI ALL'ART. 69 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2016

Capo I

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 8.


Iniziativa finanziabili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 della legge regionale n. 21/2016, sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;

b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;

c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;



d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;

e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti.

2. Le scuole di sci autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), possono beneficiare dei contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 21/2016, anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 8, sono ammesse a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, e fino alla conclusione dell'iniziativa, relative:

a) all'acquisto di mezzi battipista, motoslitte e quad-quadricicli cingolati, e relativi accessori;

b) a lavori e impianti;

c) all'acquisto di arredi e attrezzature;

d) all'acquisto dell'area per importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori;

e) all'I.V.A., se non detraibile, esclusivamente per i soggetti che non svolgono attività commerciale e solo se riferita alle voci di spesa indicate nel presente comma;

f) alle spese tecniche nelle misure individuate dal decreto D.P.Reg. 7 giugno 2017 n. 119 (Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).

Art. 10.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo di cui al presente titolo è presentata, nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale, entro il 30 settembre di ogni anno, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC di PromoTurismoFVG, redatta secondo lo schema predisposto dalla PromoTurismoFVG e pubblicato sul sito internet della PromoTurismoFVG stessa.

2. Alla domanda è allegata:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la pista di sci di fondo per la quale è richiesto il contributo ha una lunghezza minima di 2,5 chilometri e che nell'ultima stagione turistica è stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere a) e c);

b) per le iniziative riguardanti l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso, una relazione sui mezzi esistenti e un preventivo d'acquisto, con indicazione dei criteri di scelta del modello;

c) per gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento nelle zone adibite a piste da sci di fondo, una relazione illustrativa sui lavori da eseguire con l'indicazione delle procedure e delle autorizzazioni per la loro realizzazione, un preventivo di spesa, una planimetria e dimostrazione del titolo per eseguire i lavori;

d) per le iniziative riguardanti la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva, una relazione illustrativa contenente l'indicazione dello stato attuale del fabbricato o dell'impianto, ove già esistente, ovvero le caratteristiche dell'opera progettata nel caso di nuova realizzazione, la descrizione dei lavori da eseguire, delle procedure e le autorizzazioni necessarie per la loro realizzazione, la planimetria e la dimostrazione del titolo per eseguire i lavori, il preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi;

e) per le iniziative riguardanti l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge regionale 21/2016, una dichiarazione del legale rappresentante della scuola di sci, con la quale si impegna a far partecipare i maestri della scuola alle operazioni straordinarie di soccorso;

f) nel caso in cui il beneficiario sia un Consorzio turistico: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo;

g) nel caso in cui il beneficiario sia una associazione sportiva senza fini di lucro aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI): copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione Italiana Sport Invernali;

h) nel caso in cui il beneficiario sia una scuola di sci: estremi identificativi della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e copia dell'ultimo bilancio consuntivo;

i) nel caso in cui il beneficiario sia una associazione sportiva con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio.

Capo II

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11.

Procedimento contributivo

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti punteggi:

a) acquisto di mezzi battipista, motoslitte e quad-quadricicli cingolati, e relativi accessori; (punti 4);

b) costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva; (punti 3);

c) rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo (punti 2).

3. La graduatoria è approvata con provvedimento della PromoTurismoFVG entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Entro il 30 aprile successivo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla PromoTurismoFVG il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, degli elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta necessari all'eseguibilità dell'intervento.

5. I contributi sono concessi con provvedimento della PromoTurismoFVG entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, nei limiti di intensità massima riferiti alla spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 69, comma 3, della legge regionale n. 21/2016, e del provvedimento è data comunicazione ai richiedenti. Con la medesima deliberazione è stabilito il termine per la presentazione della rendicontazione.


6. La percentuale dei fondi disponibili pari al 10 per cento è riservata ai finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico. Qualora le istanze presentate non esauriscano la quota del 10%, la parte residua viene destinata a finanziare i restanti interventi.

7. Ai fini del comma 6 si intendono, per impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, gli impianti destinati alla pratica della combinata nordica e del biathlon, collocati nelle adiacenze degli impianti di sci di fondo e di competenza del medesimo gestore.

8. I contributi sono concessi nei limiti di intensità massima ai sensi dell'art. 69, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 21/2016 di seguito indicati:

a) 100 per cento per enti locali in forma singola o associata; con la deliberazione di concessione può essere erogato, a titolo di acconto, fino al massimo dell'intero importo del contributo concesso;

b) 50 per cento in caso di associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), Scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 134 della legge regionale 2/2002 e Associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possono adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda; con la deliberazione di concessione può essere erogato, a titolo di acconto, fino al massimo del 70 per cento del contributo concesso;



c) per le iniziative comportanti l'esecuzione dei lavori, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale n. 14/2002.

9. Con il provvedimento di concessione viene, altresì, fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa; su istanza motivata, il termine può essere prorogato con provvedimento di PromoTurismoFVG che fisserà la nuova scadenza, dopo aver valutato la fondatezza delle motivazioni assunte.

Art. 12.

Modalità di rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario è presentata ai sensi di del Titolo II, Capo III, della legge regionale n. 7/2000.

2. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al presente titolo nei termini fissati nel provvedimento di concessione del contributo.

3. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta i soggetti beneficiari diversi da quelli di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, oltre a quanto previsto dagli articoli 41, 41-bis e 43 della legge medesima, presentano a titolo di rendiconto la seguente documentazione:

a) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

b) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi.

4. Sono ammesse proroghe del termine stabilito per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

TITOLO IV NORME COMUNI

Capo I NORME COMUNI

Art. 13.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Nell'ambito dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento, la PromoTurismoFVG comunica al soggetto richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di revoca dell'incentivo previsti dall'art. 16.

2. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini di cui rispettivamente all'art. 5 e all'art. 10;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

c) la domanda non è inviata con le modalità previste dagli articoli 5 e 10 per la presentazione della domanda e l'irregolarità non è sanabile;

d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione della domanda decorre inutilmente;

e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile dell'istruttoria, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

Art. 15.

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi di cui al presente regolamento è disposta previa istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, tenuto conto dell'attività di battitura svolta.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato con provvedimento della PromoTurismoFVG, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo liquidabile di cui al titolo I non è in ogni caso superiore ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori tenuto conto dei ricavi di gestione e degli altri eventuali contributi ottenuti.


Art. 16.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore al 1° gennaio dell'anno per il quale il contributo è richiesto;

b) in caso di mancata presentazione della rendicontazione della spesa.



2. PromoTurismoFVG comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

3. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.
Variazione dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a incentivazione possono essere proposte presentando alla PromoTurismoFVG apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. PromoTurismoFVG provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso ai soggetti beneficiari.

Art. 18.
Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, PromoTurismoFVG può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 21/2016 e 14/2002.

Art. 20.
Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, le domande già presentate sono eventualmente integrate secondo quanto previsto dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le graduatorie relative alle domande di cui al comma 1 sono approvate entro il 30 giugno 2018.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro trenta giorni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie

Art. 21.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.).

Art. 22.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

18R00173

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 8.

Disposizioni in materia di comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l)* ed *n)*, dello statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Considerato quanto segue;

1. Nel corso dell'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le ipotesi di decadenza dalla carica dei componenti dei loro comitati di gestione;



2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, occorre prevedere che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continui nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; tale previsione non si estende ai casi in cui la causa di decadenza è imputabile alla responsabilità del singolo componente in quanto in tali casi l'interesse prevalente da garantire è l'interesse pubblico all'integrità dei componenti dell'organo;

3. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli ATC appare necessario prevedere che, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applichi la disposizione che stabilisce che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continua nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; conseguentemente, è altresì necessario disporre che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Comitato di gestione dell'ATC.

Modifiche all'art. 11-ter della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 8 dell'art. 11-ter della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«8. Il presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica:

a) in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni;

b) in caso di revoca della designazione da parte dell'organizzazione o associazione di riferimento dei membri di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

c) in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lettera d);

d) nei casi previsti dallo schema di Statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11-bis, comma 5.».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«8-bis. Nei casi di decadenza di cui al comma 8, lettere b) e c), il componente continua ad esercitare le funzioni sino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto. Ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette, entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza, la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi trenta giorni.».

3. Dopo il comma 8-bis dell'art. 11-ter della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«8-ter. Le norme di cui al comma 8-bis non si applicano in caso di dimissioni volontarie.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 febbraio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00139

LEGGI REGIONALI 21 febbraio 2018, n. 9.

Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali per l'anno 2018. Modifiche alla l.r. 76/2016.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 marzo 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l'art. 11 dello statuto;

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali);

Considerato quanto segue:

1. Gli interventi realizzati in attuazione della legge regionale n. 76/2016 si sono rivelati efficaci, sia quanto concerne la semplicità delle procedure adottate per la loro erogazione, sia per gli effetti propulsori ottenuti in favore dei soggetti beneficiari;



2. È risultata più evidente la carenza di risorse economiche nell'ambito delle associazioni di rievocazione storica e degli enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché nell'ambito dei centri commerciali naturali, dato che la Giunta regionale, con deliberazione 7 agosto 2017, n. 867, attraverso la linea di intervento n. 10 (Formazione musicale e progetti di educazione musicale), ha garantito un sostegno ai progetti di attività di promozione e di educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali per un importo pari a euro 210.000,00;

3. È quindi opportuno, anche per l'anno 2018, rinnovare gli interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali con particolare riguardo alle categorie di beneficiari menzionati al punto 2 e non già destinatari di sostegno da parte della Giunta regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Interventi per l'anno 2018. Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 76/2016

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali), è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Contributi per l'anno 2018). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, il consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*), anche per l'anno 2018.

2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui alla presente legge per l'anno 2018:

a) il termine di cui all'art. 3, comma 4, è il 14 marzo 2018;

b) il termine di cui all'art. 5, comma 1, è il 30 giugno 2018;

c) al comma 2 dell'art. 5 le parole: «gli esercizi finanziari 2014-2015-2016» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi finanziari 2016-2017-2018»;

d) il termine di cui all'art. 5, comma 3, è il 30 giugno 2019.».

Art. 2.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 6 della legge regionale 76/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6, della legge regionale 76/2016, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'art. 5-bis, si fa fronte per l'esercizio 2018, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 del consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per l'importo totale di euro 250.000,00.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00227

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 10.

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*), *p*), *v*) e *z*), dello statuto;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2010») e, in particolare, l'art. 2, comma 186-bis;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto



idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Considerato quanto segue:

1. È necessario modificare la legge istitutiva dell'Autorità idrica toscana (AIT) per far fronte ad una complessiva revisione della governance e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, al fine di garantirne una maggiore operatività e di superare le criticità emerse nel corso dell'esperienza maturata negli anni trascorsi dalla sua istituzione, in particolare con riferimento al funzionamento degli organi collegiali e alle funzioni del consiglio direttivo e delle conferenze territoriali;

2. In ragione di quanto specificato al punto 1, è pertanto necessario che il consiglio direttivo si qualifichi come organo dell'AIT affiancando alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva;

3. È necessario, altresì, adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria, poiché i provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), richiedono la riformulazione o il riassetto di alcune competenze assegnate agli organi dell'ente;

4. È necessario, inoltre, provvedere ad una rimodulazione delle funzioni, già riservate alla Regione dalla legge regionale n. 69/2011, per l'individuazione e la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, recepiti nel piano d'ambito in attuazione degli indirizzi e dei programmi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), per una gestione sostenibile della risorse idriche ed in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque;

5. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al punto 3, si prevede che essi siano finanziati dal servizio idrico integrato mediante l'istituzione, da parte dell'AIT, di un fondo a ciò dedicato, alimentato da una specifica componente tariffaria approvata da ARERA, nonché da eventuali risorse pubbliche erogate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

6. È necessario pertanto introdurre disposizioni di prima applicazione, nelle more dell'affidamento al gestore unico, per assicurare il coordinamento delle gestioni in essere, tramite un apposito accordo quadro, stipulato tra AIT e i soggetti gestori operanti sul territorio regionale, che definisca le modalità di accesso e gestione del fondo di cui al punto 4, nonché le modalità organizzative per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale con dimensioni sovrambito e la successiva gestione delle connesse infrastrutture;

7. È necessario altresì dettare disposizioni transitorie con riferimento al contratto del direttore generale dell'AIT;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 69/2011

1. Il punto 16 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) è sostituito dal seguente:

«16. L'assemblea dei sindaci ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione. Il consiglio direttivo affianca alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva. In particolare, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali e nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea, definisce la proposta tariffaria e approva le modifiche alla convenzione col gestore.»

Art. 2.

Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 69/2011 le parole: «dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'art. 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di seguito definita Autorità nazionale, di cui all'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

Art. 3.

Organi dell'autorità idrica. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 69/2011 è aggiunta la seguente:

«a-bis) il consiglio direttivo;».

Art. 4.

Assemblea. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 69/2011

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell'art. 13, comma 4.»



2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 69/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sindaco può delegare un assessore oppure un sindaco o assessore di altro comune, purché il comune appartenga alla medesima conferenza territoriale e il delegato sia componente dell'assemblea. Ciascun sindaco o suo delegato non può rappresentare più di tre amministrazioni oltre la propria.»

Art. 5.

Funzioni dell'assemblea. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 69/2011

1. L'art. 8 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Funzioni dell'assemblea*). — 1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'art. 19, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'art. 13;

c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'art. 20;

d) all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto all'art. 11-bis, comma 1, lettera b);

e) alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:

1) la definizione della proposta tariffaria e l'aggiornamento degli atti da trasmettere all'Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;

2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera b);

3) il regolamento d'utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

4) la definizione e l'aggiornamento della componente tariffaria di cui all'art. 25, da proporre all'approvazione della Autorità nazionale;

f) alla scelta della forma di gestione;

g) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all'art. 13-bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

h) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

i) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;

l) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale.»

Art. 6.

Direttore generale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 69/2011, dopo le parole: «d'intesa con il Presidente della Giunta regionale,» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,».

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 69/2011 le parole «di sette anni non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque anni.»

Art. 7.

Funzioni del direttore generale. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 69/2011

1. L'art. 10 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Funzioni del direttore generale*). — 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare:

a) all'affidamento del servizio;

b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;

c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006;

d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

e) alla predisposizione della relazione annuale da presentare all'assemblea ai sensi dell'art. 24;

f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;

g) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 27;

h) alla predisposizione dei bilanci dell'AIT e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.

2. In attuazione degli indirizzi dell'assemblea, il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:



a) alla predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base delle indicazioni contenute nel programma annuale delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera j);

b) all'approvazione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.»

Art. 8.

Consiglio direttivo. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 69/2011

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio direttivo è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza di almeno un comune di cui all'art. 13, comma 5, e di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale.»

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 69/2011 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza, in prima convocazione, di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seconda convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.»

Art. 9.

Funzioni del Consiglio direttivo. Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 69/2011

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 69/2011 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Funzioni del consiglio direttivo). — 1. Il consiglio direttivo, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali di cui all'art. 13 e nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall'assemblea:

a) provvede alla definizione della proposta tariffaria e all'aggiornamento degli atti da trasmettere all'Autorità nazionale, ai fini della sua approvazione;

b) approva gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale;

c) approva il regolamento d'utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare nonché le relative modifiche.

2. Il consiglio direttivo provvede altresì:

a) ad esprimere un parere preventivo sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;

b) alla verifica della coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa;

c) alla definizione, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall'assemblea, della componente tariffaria relativa agli interventi strategici di cui all'art. 25, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità nazionale.»

Art. 10.

Revisore unico dei conti. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 69/2011

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 69/2011, le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 267/2000.»

Art. 11.

Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 69/2011

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell'assemblea nel numero individuato per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale. Tale numero è stabilito sulla base dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio.»

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 69/2011 sono aggiunte le parole: «con valore dell'indicatore unitario del disagio superiore al valore medio degli indicatori della conferenza di riferimento.»

Art. 12.

Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 69/2011

1. L'art. 14 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana). — 1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di:


a) individuare i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica nel rispetto di quanto stabilito all'art. 13;

b) formulare proposte al consiglio direttivo conformi agli indirizzi generali dell'assemblea per:

1) la definizione della proposta tariffaria e l'aggiornamento degli atti da trasmettere all'Autorità nazionale;

2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale;

3) l'approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;



4) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.

2. Il consiglio direttivo può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla conferenza territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il consiglio direttivo, con espressa motivazione, delibera autonomamente.

3. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), il consiglio direttivo assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.».

Art. 13.

Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 69/2011, dopo le parole: «dal sindaco» sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato.».

Art. 14.

Controllo dei comuni. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 69/2011, dopo le parole: «l'assemblea» sono aggiunte le seguenti: «o il consiglio direttivo nel caso di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera a)».

Art. 15.

Articolazione organizzativa dell'autorità idrica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 69/2011, le parole: «adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna» sono sostituite dalle seguenti: «si dota del regolamento di cui all'art. 10, comma 2, lettera b)».

Art. 16.

Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 69/2011, le parole: «dall'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'art. 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità nazionale.».

Art. 17.

Piano di ambito. Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 69/2011

1. L'art. 19 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Piano di ambito*). — 1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e delle determinazioni dell'Autorità nazionale e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.

2. Sulla base delle priorità indicate nel documento operativo regionale di cui all'art. 25, comma 2, il piano di ambito è aggiornato mediante la rimodulazione del programma degli interventi e dell'articolazione tariffaria, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità nazionale.

3. Il piano di ambito è attuato attraverso la rimodulazione periodica del programma degli interventi in sede di aggiornamento della tariffa.».

Art. 18.

Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 69/2011


1. L'art. 20 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile*). — 1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

2. Il piano operativo di cui al comma 1 contiene una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, un sistema di monitoraggio che misuri il livello di rischio prevedibile per ciascun sistema idrico, nonché gli indirizzi con i quali i gestori del servizio provvedono periodicamente a redigere ed aggiornare un quadro informativo contenente:

a) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;

b) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;



c) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;

d) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo, corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;

e) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla legge regionale n. 69/2011 ed alla legge regionale n. 91/1998), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.

4. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).».

Art. 19.

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 69/2011, le parole: «che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto disciplinato dall'art. 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006.».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 69/2011 è abrogato.

Art. 20.

Relazione annuale. Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 69/2011

1. L'art. 24 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Relazione annuale). — 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da presentare all'assemblea che ne prende atto. La relazione, dopo la presentazione all'assemblea, è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'art. 47 ed all'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 49.

2. La relazione illustra:

a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;

c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;

d) i principali aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni e i livelli e le strutture tariffarie applicati.».

Art. 21.

Individuazione degli interventi strategici. Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 69/2011

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Individuazione degli interventi strategici). —

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione individua, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), gli interventi strategici di interesse regionale, compresi quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.

2. In attuazione degli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva il documento operativo che attua la strategia regionale per il contrasto alle crisi idropotabili.

3. Il documento di cui al comma 2, da aggiornare annualmente in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), tiene conto delle previsioni del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 80/2015 e contiene:

a) l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di approvvigionamento idropotabile, anche in conseguenza ai mutamenti delle condizioni meteo climatiche;

b) l'aggiornamento e la rimodulazione del programma degli interventi strategici e del relativo fabbisogno finanziario complessivo con l'indicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche da realizzare prioritariamente al fine di assicurare la tenuta del sistema del servizio idrico integrato in situazione di crisi da prolungata siccità;

c) la finalizzazione di eventuali contributi comunitari o statali al fine di assicurare il sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nel piano di ambito, assicurando priorità a quelli relativi:

1) alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla lettera b);

2) al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque;

3) al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.



Art. 22.

Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Inserimento dell'articolo 25-bis della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 69/2011 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Fondo per il finanziamento degli interventi strategici). — 1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all'articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato con il gettito di specifica componente tariffaria, determinata nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità nazionale.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell'ambito dell'accordo quadro stipulato ai sensi dell'articolo 57 bis.».

Art. 23.

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 69/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 69/2011 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo e della proposta dell'autorità idrica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le aree di salvaguardia integrano il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006 e del piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).».

Art. 24.

Comitato regionale per la qualità del servizio. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 69/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale n. 69/2011 le parole: «sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), d), f), g), h) e l), e di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f).» sono sostituite dalle seguenti: «sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), f) ed h), sulla carta della qualità del servizio di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera c), e sugli atti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f).».

Art. 25.

Disposizioni transitorie relative al direttore generale. Inserimento dell'articolo 53-bis della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale n. 69/2011 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis (Disposizioni transitorie relative al direttore generale). — 1. Il contratto di lavoro del direttore generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.».

Art. 26.

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della legge regionale n. 69/2011

1. La rubrica del capo I del titolo V della legge regionale n. 69/2011 è sostituita dalla seguente: «Capo I - Disposizioni finali e di prima applicazione».

Art. 27.

Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti. Inserimento dell'articolo 57-bis nella legge regionale n. 69/2011

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale n. 69/2011 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti). — 1. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di cui all'articolo 18, l'autorità idrica assicura il coordinamento delle gestioni esistenti mediante la stipula, con le società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, di apposito accordo quadro per la definizione delle modalità organizzative di realizzazione degli interventi, opere ed infrastrutture, individuati nel documento operativo regionale di cui all'articolo 25, comma 2, che interessano il territorio di competenza di più gestori o che comunque sono poste al servizio di più gestioni.

2. L'accordo quadro indica in particolare:

a) i criteri di individuazione del soggetto attuatore degli interventi e di gestione delle relative opere ed infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;



b) le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui all'articolo 25-bis.

3. I contenuti dell'accordo quadro sono integrati, con apposita modifica, nelle convenzioni di gestione esistenti e costituiscono presupposto vincolante per l'affidamento della realizzazione degli interventi strategici e per la gestione delle relative opere, inseriti nel piano d'ambito mediante l'aggiornamento di cui all'articolo 19, comma 2.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00228

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-036) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 9 2 2 *

€ 4,00

